



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

AREA DI VIGILANZA

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.502

DETERMINAZIONE NUMERO 37 DEL 23-11-2020

OGGETTO: Affidamento del servizio di accertamento e riscossione delle pubbliche affissioni e dell'imposta comunale sulla pubblicità ditta Abaco S.p.a. - Rideterminazione del canone relativo all'anno 2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 107 e 109 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, i quali disciplinano l'attribuzione, ai responsabili degli Uffici e dei Servizi, di tutti i compiti di attribuzione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

Premesso che con propria determinazione n. 6 del 30.01.2018 veniva affidato il servizio in concessione di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per il periodo dal 31.01.2018 al 31.12.2022 alla Ditta ABACO Spa avente sede legale in Via Fratelli Cervi, 6 – 35129 Padova (PD) – P.Iva 02391510266;

Viste le disposizioni dell'art. 165, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, che prevedono che: "Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto."

Considerato quanto previsto dal diritto civile, con particolare riferimento al caso di eventi straordinari sopraggiunti alla conclusione del contratto. Infatti, secondo gli ordinari canoni ermeneutici mutuati dal diritto civile, l'evento straordinario deve essere imprevedibile al momento della conclusione del contratto e non dovuto a colpa della parte che lo invoca; deve essere oggettivo, cioè deve impedire oggettivamente la normale prosecuzione del progetto secondo il piano fissato, senza che vi rientrino le vicende soggettive del debitore; l'evento, infine, deve essere imprevedibile con tutta l'ordinaria diligenza, intesa qui non come quella del buon padre di famiglia, ma come quella

professionale e più qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, cod. civ.

Dato atto che l'emergenza pandemica in atto ed i conseguenti provvedimenti emanati dalle autorità competenti, preordinati per il contenimento del virus Covid-19, si configurano come evento imprevedibile in relazione alla natura del negozio ed alle condizioni del mercato, che non dipendono da dolo e/o colpa di alcuna delle parti contrattuali, da cui ne deriva la piena legittimazione della rinegoziazione;

Considerato che la riduzione degli incassi comporta una grave incidenza sull'equilibrio economico della gestione e la necessità di un intervento di revisione delle condizioni pattuite, posto che la situazione di squilibrio è palesemente riconducibile a fatti esterni, non prevedibili, e sicuramente non riconducibili al concessionario, così come previsto dall'art. 165 comma 6 del D. Lgs. 50/2016.

Richiamata la Relazione tematica n. 56 del 8 luglio 2020 della Corte di Cassazione, che tra l'altro, precisa: "Proprio la portata sistematica della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto ex art. 1375 c.c. assume assoluta centralità, postulando la rinegoziazione come cammino necessitato di adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute. La correttezza è suscettibile di assolvere, nel contesto dilaniato dalla pandemia, la funzione di salvaguardare il rapporto economico sottostante al contratto nel rispetto della pianificazione. Il contemperamento tra istanze creditorie e debitorie relative alle prestazioni temporaneamente impossibili o eccessivamente onerose va intrapreso attraverso il ricorso alla rinegoziazione. Impellenza, questa, che non si pone soltanto con riferimento a prestazioni concretamente interdette dalle misure di contenimento, ma anche con riguardo a quelle che si inseriscono nell'ambito di scambi contrassegnati da stagnazioni e rallentamenti gestionali o da aumenti smisurati dei costi di produzione o approvvigionamento di materie e servizi. Il venir meno dei flussi di cassa è un contagio diffuso, rispetto al quale la terapia non è la cesura del vincolo negoziale, ma la sospensione, postergazione, riduzione delle obbligazioni che vi sono annesse. La risposta all'esigenza manutentiva del contratto e di rinegoziazione necessaria del suo contenuto va ritrovata nell'attuale diritto dei contratti riletto al lume del principio di solidarietà e rivitalizzato in un'ottica costituzionalmente orientata attraverso la clausola di buona fede, che di quel principio è il portato codicistico. La clausola generale di buona fede diviene, in questa prospettiva, garanzia di un comportamento corretto nella fase di attuazione delle previsioni contrattuali. In virtù della valutazione economico-giuridica del criterio della bona fides e degli obblighi di cooperazione fra le parti nella fase esecutiva del contratto, l'adeguamento del contenuto di quest'ultimo connesso all'obbligo di rinegoziare non contraddice l'autonomia privata, in quanto adempie alla funzione di portare a compimento il risultato negoziale prefigurato ab initio dalle parti, allineando il regolamento pattizio a circostanze che sono mutate...La rinegoziazione, a fronte di sopravvenienze che alterano il rapporto di scambio, diventa, pertanto, un passaggio obbligato, che serve a conservare il piano di costi e ricavi originariamente pattuito, con la conseguenza che chi si sottrae all'obbligo di ripristinarlo commette una grave violazione del regolamento contrattuale."

Vista la comunicazione pervenuta della ditta ABACO Spa tramite Pec Prot. comunale 7350 del 01/10/2020, di formalizzazione di proposta di rinegoziazione economica del contratto, dove è specificato che, oltre alla riduzione degli incassi l'equilibrio contrattuale è stato inciso anche da:

emissione degli atti in ritardo rispetto alla programmazione, anche finanziaria;

annullamento delle campagne affissioni;

riduzione delle entrate per oggetti di imposta temporanei;

soglia percentuale dei contribuenti paganti che si ridurrà drasticamente ad ogni singola fase di riscossione (diminuzione della propensione al pagamento);

A fronte delle riduzioni di gettito e di fatturato la ditta ha dovuto sostenere i costi per:

mantenimento dei servizi essenziali anche durante il periodo di lockdown;

spese fisse generali di gestione (affissatori, agenzie, consulenti, affitti, veicoli, assicurazioni, polizze contrattuali, utenze, abbonamenti, software, hardware, start-up ecc.);

maggiori spese gestionali per adeguamento alle norme sanitarie;

- incremento significativo di attività per adeguamento banche dati a seguito delle modifiche tariffarie introdotte dagli enti.

Dato atto che nella medesima comunicazione viene proposta una rinegoziazione del canone per l'anno 2020, da €. 2.700,00 ad €. 1.350,00 calcolato tenendo conto dei minori costi del personale come di seguito riportato:

Incasso medio biennio 2018-2019	Incassi al 30/06/2020	Stima incassi 2020	Canone contrattuale
€ 6.308,00	€ 3.488,00	€ 3.963,66	€ 2.700,00
Minori incassi stimati 2020	Canone ricalcolato	Minori costi del personale	Canone rinegoziato
€ 2.344,34	€ 355,16	994,34	€ 1.350,00

Visto che la ditta Abaco S.p.A. ha precisato che:” Qualora l'importo delle riscossioni effettive al 31 dicembre 2020 dovesse essere superiore rispetto a quanto da noi stimato, la scrivente procederà a riversare a codesto Ente tutto l'ammontare delle maggiori somme incassate. Il riversamento sarà effettuato con un conguaglio nel rendiconto dell'ultimo trimestre 2020.”;

Visto, altresì, che la ditta Abaco S.p.A. ai sensi dell'art. 91 del D.L. n. 18, convertito dalla Legge n. 27/2020 che testualmente recita: “1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.” - ha chiesto per l'anno 2020 di considerare ogni altro onere contrattuale non adempiuto dalla stessa a causa della situazione di emergenza sanitaria. Oneri contrattuali che non potranno più essere adempiuti entro il termine di scadenza del contratto e la cui inadempienza non può essere imputata alla scrivente;

Ritenuto opportuno concedere la rinegoziazione del canone anno 2020 per tutte le motivazioni sopra riportate, nella misura di €. 1.350,00;

Visto il Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INAIL_24140063 del 14/10/2020 rilasciato alla società ABACO S.P.A., P.I.0239150266;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

Richiamato il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il D.Lgs 118/2011 e s. m. i.;

Vista l'attestazione sulla regolare copertura finanziaria espressa dal responsabile del Servizio Finanziario

DETERMINA

a) di rideterminare, per le motivazioni specificate in premessa, il canone per l'anno 2020 - che la

Ditta ABACO Via F.lli Cervi 6 - 35129 Padova -Partita IVA 02391510266 deve versare in ragione dell'affidamento del servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e della riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni da €. 2.700,00 ad €. 1.350,00;

- b) di ricomprendere nell'ambito della rinegoziazione contrattuale ogni altro onere contrattuale non adempiuto dalla Ditta Abaco SpA a causa dell'emergenza sanitaria e che non potrà più essere adempiuto entro il termine di scadenza del contratto;
- c) di dare atto che lo stanziamento sul relativo capitolo di bilancio verrà adeguato di conseguenza;
- d) di trasmettere il presente atto alla ditta Abaco SpA.di trasmettere il presente atto alla ditta Abaco SpA.
- e) La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa ed avrà immediata esecuzione.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.
Muccia, 23-11-2020

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(SILVANO SECCACINI)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 23-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 23-11-2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
F.to SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 23-11-2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(SILVANO SECCACINI)
